

TORNATA DEL 17 MARZO 1869

PRESIDENZA CASATI

Sommario. — Omaggio — Congedi — Relazione sui titoli del Senatore Pironti — Giuramento dello stesso Senatore. — Seguilo della discussione del progetto di legge per la soppressione della privativa delle polveri da fuoco — Relazione sugli articoli 16 e 19 rimandati alla Commissione — Approvazione dell'articolo 16 emendato — Proposta della Commissione all'articolo 19 — Obbiezioni del Ministro delle Finanze alle quali risponde il Relatore — Considerazioni dei Senatori Chiesi, Poggi e Lanzilli — Proposta del Ministro delle Finanze appoggiata dal Senatore Chiesi — Approvazione della proposta ministeriale e degli articoli 21 e 22 — Relazione dell'art. 23 — Proposta soppressiva del Senatore Lausi appoggiata dal Senatore Lanzilli, modificata dal Relatore — Approvazione dell'articolo modificato — Emendamento del Senatore Ginori all'articolo 25 — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze — Schiarimenti del Relatore e del Ministro della Guerra — Approvazione dell'articolo emendato e degli articoli 26, 27 modificati e del 28 — Approvazione delle tre prime categorie della tariffa B — Osservazione del Relatore sulla categoria quarta cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione delle altre categorie della stessa tariffa non che di quelle della tariffa D — Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge: 1° per l'iscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico delle residue obbligazioni della ferrovia di Novara; 2° del trattato di commercio colla Svizzera — Squittinio segreto sul complesso delle tre leggi dianzi discusse.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, della Guerra e dei Lavori Pubblici, e più tardi interviene anche il Presidente del Consiglio.

Il sig. Senatore Segretario Chiesi dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Domandano un congedo, il Senatore Imperiali di quindici giorni, e il Senatore Salmour di un mese, il quale viene loro dal Senato accordato.

Fa omaggio al Senato il signor Emilio Civita, di alcuni esemplari delle sue *Osservazioni e proposte sulla Legge per la esazione delle imposte dirette.*

Presidente. È invitato il signor Senatore Moscuza a riferire sulla nomina a Senatore del Commendatore Pironti.

Senatore Moscuza. A nome del secondo Ufficio ho l'onore di proporre al Senato l'approvazione della nomina a Senatore del Regno del Commendatore Michele Pironti, il quale avendo compiuto gli anni 40 appartiene, per l'articolo 33 dello Statuto, alla 12ª categoria, cioè dei Magistrati di Cassazione, con più di cinque anni di esercizio.

Presidente. Chi ammette le conclusioni dell'Ufficio

secondo espresse dal Senatore Moscuza, per la nomina a Senatore del Commendatore Pironti, sorge.

(Approvato).

Essendo il commendatore Pironti nelle Sale del Senato, sono pregati i signori Senatori Conforti e Moscuza a introdurlo nell'Aula, per la prestazione del giuramento.

(Introdotto nell'Aula il Senatore Pironti dai signori Senatori Conforti e Moscuza, presta giuramento nella formola consueta).

Presidente. Do atto al signor Senatore Pironti del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLA PRIVATIVA DELLE POLVERI DA FUOCO.

L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per la soppressione della privativa delle polveri da fuoco.

È stata rinviata alla Commissione la seconda parte dell'articolo 16, che fu stabilito avesse a formare un articolo da sé; quindi invito il signor Relatore a dare notizia di quanto la Commissione ha determinato.

Senatore **Caccia, Relatore.** La Commissione permanente di finanza pose la sua attenzione sugli emendamenti presentati da parte dei signori Senatori Ginori, e Beretta, ed unanime è venuta nel concetto di proporre al Senato di formare un articolo separato della seguente disposizione.

« La fabbricazione di polveri con sistemi nuovi o non contemplati da questa legge, sarà soggetta a tassa da stabilirsi con Decreto Reale, e da coordinarsi con la tariffa B.

« Per le contravvenzioni saranno applicabili le multe stabilite da questa legge. »

Ministro delle Finanze. Se non ho male inteso, queste tasse sarebbero da coordinarsi alla tariffa B: mi parrebbe più coerente al concetto della legge che dovessero essere coordinate alla tariffa A.

Senatore **Caccia, Relatore.** Sì, è vero, non fu altro che un *lapsus calami*.

Presidente. Chiedo alla Commissione ove avrebbe stabilito di collocare questo articolo, essendo stato detto che si dovesse mettere in seguito all'art. 10.

Senatore **Caccia, Relatore.** La Commissione crede che questo articolo dovrebbe formare il 10 del suo progetto, seguendo quindi l'articolo 9. Ciò porterebbe che nell'articolo 10 della Commissione, dove è detto *la bolletta di cui all'articolo precedente*, si dovrà dire, *di cui all'art. 9.*

Presidente. Leggo quest'articolo da intercalarsi come fu proposto dalla Commissione.

(Vedi sopra).

Se nessuno fa osservazioni tanto sul testo dell'articolo, quanto sul suo collocamento, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Era stato pur anco rinviato alla Commissione l'art. 19.

Il signor Relatore ha la parola.

Senatore **Caccia, Relatore.** La Commissione di finanza nel proporre la compilazione di quest'articolo, prese le mosse da quanto osservava il signor Ministro delle Finanze, che nella legge sulla coltivazione del tabacco in Sicilia vi era un'altra disposizione, dalla quale si sarebbe potuto trarre profitto per la compilazione di quest'articolo.

Si è visto che l'articolo 9 di quella legge, nella sua parte 1^a diceva:

« Per la riscossione delle imposte, delle spese di giudizio e delle multe, compete allo Stato sul prodotto del tabacco il privilegio, secondo il disposto del Codice Civile nell'articolo 1958 n. 1. »

Quest'articolo è quello che precisamente riguarda i privilegi sopra determinati mobili; esso riguarda i crediti dello Stato per diritti di dogana, e di registro e per ogni altro dazio, o tributo indiretto, per i mobili che ne furono l'oggetto.

La Commissione ha creduto che fosse piuttosto da invocarsi l'articolo 1957, che lo precede, e che stanziava

il privilegio generale sui mobili. Questo articolo è così concepito.

« Hanno pure privilegio sulla generalità dei mobili del debitore i crediti dello Stato per ogni tributo diretto dell'anno in corso e dell'antecedente, comprese le sovraimposte comunali e provinciali. »

« Tale privilegio non si estende al tributo fondiario. »

La tassa di produzione sulla polvere, per quanto si disse ieri, è una tassa diretta; pare quindi più acconcio d'indicare per base del privilegio l'art. 1957 invece dell'articolo 1958, oltrechè questa indicazione non arrecherebbe danno, giacchè nel conflitto dei privilegi generali, la legge ha detto che il privilegio generale di cui all'articolo 1957 tace in faccia ai privilegi speciali dell'articolo 1958, comma primo. Ma siccome nel comma primo dell'articolo 1958 viene stanziato a vantaggio dell'Erario il privilegio speciale sui mobili, così la concorrenza non sarebbe affatto così dannosa.

Per conseguenza la Commissione di Finanza ha creduto d'invocare l'art. 1957 per garantire la riscossione della tassa.

Però nella cennata legge sulla coltivazione de' tabacchi la disposizione dei privilegi speciali sui mobili era estesa alle multe, e alle spese del giudizio. La Commissione crede che alle multe non si possa dare questo privilegio, giacchè le multe, essendo una pena, non potrebbero meritare mai gli speciali privilegi dei crediti.

Per le spese di giudizio correzionale crede non siavi bisogno di sanzione, giacchè esse sono dalla legge garantite con un'ipoteca legale la quale basta per assicurarne la riscossione. Quindi la Commissione si sarebbe limitata al privilegio generale sui mobili per la sola riscossione della tassa.

Proseguendo la disamina della legge sulla coltivazione dei tabacchi, la Commissione ha trovato che l'articolo non conteneva una seconda parte.

« Sussidiariamente compete pure allo Stato, per l'imposta di un anno di prodotti, e per le spese del giudizio, il privilegio sul fondo coltivato a tabacco in ordine al disposto della prima parte dell'art. 1962 dello stesso Codice civile. » Quindi la Commissione non troverebbe alcuna difficoltà di applicare questa stessa disposizione alla sola imposta, ma non mai alle spese del giudizio, salvo gli ulteriori sviluppi da darsi nella discussione. La proposta della Commissione sarebbe che l'art. 19 fosse convertito nell'art. 17 così concepito:

« Il credito dello Stato per la tassa è privilegiato a senso degli articoli 1957, e 1962 del Codice civile.

Presidente. Rileggo la proposta fatta dalla Commissione.

« Il credito dello Stato per la tassa è privilegiato a senso degli articoli 1957, e 1962 del Codice civile.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io pregherei il Senato

di considerare che nel caso attuale bisognerebbe preoccuparsi di dare armi alle finanze, un poco più se fosse possibile di quello che si è fatto colla legge sui tabacchi in Sicilia. Non mi estenderò per dimostrare questo punto. Ognuno riconoscerà che trattandosi di una materia sottoposta naturalmente a molte cautele, di una fabbricazione pericolosa, di una fabbricazione affatto speciale, trattandosi di locali che non possono servire ad altra destinazione, che sono in certo modo uno strumento di questa produzione, poichè una volta che uno stabile è ridotto a polverificio non si può più usare ad altro fine senza farvi innovazioni e senza abbandonare la fabbricazione della polvere, se ha da tenersi per norma quello che è stato fatto nei paesi dove si coltivano i tabacchi in Sicilia, ognuno, dico, riconoscerà la necessità di abbondare nelle cautele a favore della finanza piuttosto che rimanere indietro.

Ora, io non posso dissimulare al Senato ed alla Commissione come la formola, che ci viene presentata, si tenga a mio avviso più addietro, sia più larga, in sostanza meno gravosa per il contribuente di quello che si fosse quella formola che pure fu adottata dal Senato.

Io sarei dunque a pregare la Commissione di vedere se le fosse possibile di stare almeno nei termini dell'articolo 9 della legge citata sulla coltivazione del tabacco nella Sicilia, e specialmente vorrei pregarla a tener ferma e la garanzia delle multe sopra il prodotto, e la sussidiaria garanzia anche delle spese di giudizio sopra il fondo.

Mi pare evidente che non sia possibile abbandonare questi due punti dopo che una solenne deliberazione del Senato su di un'altra legge li ha ammessi in una circostanza come quella della produzione dei tabacchi in Sicilia.

Dico questo a prima giunta, ma non saprei subito formulare un articolo. La Commissione, se credesse venire nelle mie idee, facilmente potrebbe completare la proposta e presentarla al Senato.

Senatore Caccia, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia, *Relatore*. La Commissione, trovando che in questa legge, oltre la multa, vi è anche la confisca della polvere, vedeva venir meno la ragione di dare un'ipoteca sul prodotto, giacchè il prodotto della coltivazione dei tabacchi, così fattamente esteso, poteva dare luogo ad applicare le multe, ed all'azione di rimborso per ispesse, o per altro. Ma quando la materia prodotta nei polverificii non è altro che la polvere, e questa polvere nella clandestina fabbricazione voi confiscate, non vi era più la materia uguale a quella della legge che testè il Ministro ha ricordato, per applicarvi l'azione ipotecaria.

Però io non posso dissimularvi che rimasto in minoranza della Commissione, abbia a me stesso da rendere ragione di un concetto che risponde in tal qual modo all'idea del Ministro.

Ho ceduto alla maggioranza quando si è creduto che le multe non dovessero venire accompagnate da alcun privilegio, avvegnachè si è trovato nelle multe un carattere distintivo e predominante di penalità; questo io non lo sapeva negare, e quindi tutte le volte che si parlasse di multe per fabbricazione illegittima, per ismercio non licenziato, io sarei d'accordo che in questa specie la multa non è altro che una penalità. Ma, io dicevo a me stesso e alla Commissione, nel caso di fabbricazione clandestina, nel quale concorre non pure lo sprezzo di domandare la licenza, ma anche il non pagamento dell'imposta, voi trovate che il fabbricante clandestino non ha altra punizione se non che la confisca della polvere, ed una multa di mille lire. Ma questa multa ha tutta per sè stessa la espressione d'una pena? No: lo credo che in questa multa ci fossero due o tre fattori; la multa di mille lire mi rappresenterebbe l'imposta non pagata, mi rappresenterebbe il diritto di licenza non pagato, mi rappresenterebbe poi una pena, *ut sic*, da dare alla clandestina fabbricazione.

Io direi, preoccupatevi o Signori di quanto allarmi, di quanto importi la clandestina fabbricazione: guardate la clandestina fabbricazione non solo nel profilo di sicurezza pubblica, giacchè voi la potete vedere eseguita a canto ai locali più abitati di un paese, ma ben pure guardatela sotto l'aspetto politico. Per siffatte considerazioni la clandestina fabbricazione della polvere mi farebbe adottare il concetto di non rifugiare di accordare al Governo i mezzi più vigorosi, più efficaci per abbatterla, e fra questi il diritto di riscuotere con il privilegio generale sui mobili la multa per il fatto di clandestina fabbricazione, appunto come si è proposto per la tassa.

Questa, ripeto, è una mia opinione individuale, il diritto mio alla libera manifestazione del mio pensiero; del resto, ho dovuto piegare alla potente forza della maggioranza, che tanto rispetto, e così mettere da canto la mia idea.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il Senato sa che io sono profano nelle materie giuridiche, e per conseguenza sa pure che la discussione che sostengo in questo momento coll'onorevolissima Commissione non è di quelle nelle quali io sia più competente; ciò nulla meno sopra certi punti di fatto, ed andando avanti col raziocinio, io credo di potere e dovere apertamente dire al Senato le mie impressioni.

L'onorevole signor Relatore, nel rispondere alle osservazioni che io mi sono permesso di sottoporre or ora al Senato, avvertiva come una ragione per non ammettere il privilegio sopra le polveri fabbricate, fosse quella che all'articolo 15 è detto: « qualunque fabbricazione clandestina di polvere sarà punita con una multa di lire mille, oltre al sequestro della polvere istessa. »

Ma io avverto che in questo progetto vi sono pure altre multe per cose, che non sono per fabbricazione clandestina, e cominciando dall'articolo 14, se può ammettersi il dubbio quanto al paragrafo 1°, perchè in esso si tratta di fabbricazione senza avere soddisfatto a certe formalità, certamente quanto sta scritto nei paragrafi 2 e 3 non si riferisco niente affatto alla clandestina fabbricazione.

Diffatti, il 2° paragrafo riguarda il caso di uno, che abbia manomesso gli ostacoli posti per impedire il lavoro di un polverificio chiuso, ed il 3° paragrafo riguarda la resistenza alle visite degli ufficiali della Pubblica Sicurezza.

In questi casi c'è una multa che potrebbe benissimo esser garantita sopra il prodotto; lo stesso si dica per le multe prescritte all'art. 15, dove si parla di fabbricazione non legittimata dalla *bolletta*, ma nei polverifici che sono aperti con licenza. Se dunque l'obbiezione è valevole per quell'articolo 16, divenuto 15, dove si parla solamente della fabbricazione clandestina, mi pare che l'argomento non avrebbe forza per gli altri casi, nei quali questa legge applica multe ai fabbricanti di polvere.

Del resto, ripeto, io mi limito a quella considerazione generale che or ora io faceva al Senato. Si tratta di dar forza alla finanza per esigere e tasse e multe, si tratta di dargliene almeno tanta, quanta gliene abbiamo data in occasione della legge per la coltivazione del Tabacco in Sicilia, e non vedo nessuna ragione perchè oggi il Senato si attenga a principii diversi da quelli a cui si attenne in quella circostanza.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Ho chiesto la parola per appoggiare la proposta dell'onorevole Signor Ministro delle Finanze.

Mi pare che molto opportunamente egli citasse ieri la legge della quale parlò pure l'onorevole Signor Relatore Caccia, cioè la legge 7 luglio 1868 sulla coltivazione del tabacco in Sicilia.

Nell'art. 9 di questa legge si distinguono due parti, si fissano due privilegi; l'uno sul prodotto del tabacco, ossia sui beni mobili, l'altro sul fondo che produce il tabacco, ossia sull'immobile.

Quanto al privilegio sui mobili, vale a dire sul prodotto del tabacco, esso è accordato per la riscossione della imposta, per le spese di giudizio, ed anco per le multe; e veramente, finchè si tratta di stabilire un privilegio sui mobili, dove per nulla è compromesso il credito fondiario, io credo che non vi possa esser difficoltà ad ammetterlo, perchè giova grandemente all'interesse della finanza, che deve esser più che sia possibile tutelato, segnatamente quando si abolisce un monopolio, che era, secondo l'opinione di alcuni Senatori, di molto vantaggio alle finanze.

Se questo privilegio così esteso e così largo fosse accordato ancora sullo stabile del polverificio, io fran-

camente mi opporrei; perchè, ripeto, altre considerazioni esigono che si vada molto cauti nello estendere la cerchia dei privilegi immobiliari, inquantochè i privilegi immobiliari sono di grave pregiudizio al credito fondiario, e per conseguenza alla massa dei creditori che fondano la garanzia dei loro crediti nella cauzione ipotecaria.

Non v'è dunque la stessa ragione per restringere il privilegio quando si tratta di mobili, come quando si tratta degli immobili, e io credo che non vi possa essere alcuna difficoltà nello accogliere il privilegio sulle polveri e su tutti i mobili che si trovano nel polverificio; non solo per la tassa, ma ancora per le multe, perchè, volere o non volere, anche queste multe sono un accessorio del credito, e la finanza ha diritto di ottenere una efficace garanzia per tutti i suoi crediti. Ma quando si tratta del privilegio sull'immobile, io mi opporrei, dico, quando questo privilegio fosse esteso al credito che ha lo Stato per le multe; e ciò per un riguardo al credito fondiario, che deve essere grandemente protetto e favorito. Io vedo nell'articolo 9 della legge 7 luglio 1868 citato dal Signor Ministro e anche dalla Commissione, che il privilegio è più o meno esteso, secondo che è accordato sul fondo coltivato a tabacco, oppure sul semplice prodotto del tabacco; essendo il primo concesso soltanto sussidiariamente per l'imposta di un'annata di prodotto e per le spese di giudizio, laddove il secondo che colpisce il prodotto del tabacco è attribuito non solo per la riscossione dell'imposta e delle spese di giudizio, ma altresì a garanzia delle multe.

Mi pare adunque che si possa benissimo prendere per base l'articolo 9 della legge ora citata, perchè sebbene questa legge accordi un privilegio allo Stato anche per le multe, lo accorda però solo su tutto ciò che è mobile, mentre sull'immobile non è accordato alcun privilegio se non che per l'imposta e per le spese del giudizio.

Quindi per queste considerazioni credo che sia molto giusto ed opportuno seguire la stessa norma che il Senato ha sanzionato nell'articolo 9 della legge ora citata.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Poggi ha la parola.

Senatore Poggi. Io credo che la proposta della Commissione assicuri abbastanza il credito della finanza senza che vi sia bisogno di estendere più in là il privilegio.

Quanto agli immobili, pare che il Senatore Chiesi e fors'anco l'onorevole sig. Ministro sieno d'accordo nel contentarsi di quello che dà l'articolo 1962 del Codice civile. Quanto ai privilegi sui mobili, la difficoltà starebbe nel volere esteso questo privilegio anche per le multe. Ma io credo che con questo noi andremo a stabilire una disposizione eccezionale che sovvertirebbe l'economia del Codice. Le pene pecuniarie che sono inflitte ai debitori dello Stato non devono andare a

pregiudizio dei terzi creditori che ne vengono in concorso con lo Stato medesimo. Finchè non vi è un concorso di creditori, la finanza può essere sicura, però può colpire i beni mobili e immobili dei debitori, dovunque si trovano ed esigere non solo le tasse ma anche le multe in quel modo celere e con quella procedura spedita che compete alla medesima per l'esazione delle imposte.

Quando si tratta però di venire in concorso con gli altri creditori, allora sarebbe assai duro che per le multe la finanza dovesse avere un privilegio sugli altri creditori, i quali in definitivo pagherebbero essi il fio delle colpe del loro debitore.

Dico poi che non vi è bisogno di estender tanto il privilegio, imperocchè se si tratta di fabbricazione clandestina, faccio riflettere all'onorevole Chiesi, che il fisco s'impadronisce della polvere e la fa sua; e se nello stabile vi sono altri mobili, può subito farli vendere per esser pagato della multa.

La Commissione ha largheggiato assai nel concedere alla finanza il privilegio sui medesimi per il pagamento della tassa: l'estenderlo più oltre sarebbe esorbitante, e pregiudicherebbe ai terzi, i quali ignorerebbero il più delle volte che su quei mobili esista un privilegio dipendente dalle multe in cui può esser incorso taluno per l'esercizio di un polverificio.

Poi se la finanza riflette che non solamente per questo caso, ma per tutte quante le esazioni delle multe dipendenti dai dazii doganali, per le multe dipendenti dalle leggi di registro e di bollo, non ha privilegio veruno sui mobili, essa non ha ragione di lagnarsi, perchè non peggiora di condizione; la sua sorte è la medesima per questa legge, come per le altre.

Si parla di una disposizione consimile che fu sancita nell'ultima legge sulla coltivazione dei tabacchi, alla quale discussione io non era presente, e quindi non potrei dire come andasse; ma è probabile che in quella occasione stringesse il tempo e non si volesse rimandar la legge all'altro ramo del Parlamento, e però che non se ne tenesse conto. Comunque sia, quel precedente c'è; ma non vorrei che si estendesse, perchè noi crederemmo nel sistema ipotecario delle norme alquanto diverse ed eccezionali cui il Codice civile volle assolutamente proscrivere.

Sicchè mi pare che la finanza possa rimanere tranquilla. Il suo credito è abbastanza assicurato con la disposizione proposta dalla Commissione, e se avrà cura di farlo esigere al momento in cui nasce, non ci sarà mai pericolo che i terzi creditori possano sovravvenire a recarle pregiudizio; basta che sia sollecita nella esazione delle tasse e delle multe.

Senatore Lanzilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lanzilli. Signor Presidente! La sapienza e la eloquenza degli oppositori dell'articolo 19 hanno complicato una ovvia questione, ma in qual modo? Spostandola dal proprio sito, e conducendola sopra un

terreno che nulla o poco s'addice alla quistione propria dell'articolo.

E difatti, nell'udire lo svolgimento di tanta sapienza legale, parvemi stare innanzi ad un tribunale civile o ad una Corte di Appello, per vedere se il privilegio contra il fabbricatore della polvere, tanto aspramente combattuto, sia stato o no sanzionato dal Codice civile; perlocchè non altro andrebbe ricercato che la sanzione scritta nel Codice civile, la quale ammessa avesse il privilegio sul polverificio, preteso dall'attore e negato dal reo citato dinanzi al giudice competente. In sostegno di simile pretesione occorrerebbe un testo del Codice civile che dicesse quello che dice l'articolo 19 del progetto in esame: « Il credito dello Stato è privilegiato sul polverificio per l'imposte, per le spese e per le multe. » In mancanza di questa locuzione concisa e specifica, o di un principio generale consacrato alla legge nel quale fosse compresa, il rigetto della dimanda sarebbe indispensabile. Ma noi siamo in Senato: qui non si tratta di legge fatta, ma di legge facianda, non *de jure condito*, *sed de jure condendo*: il ricercare se il caso in esame sia compreso in un articolo o in un altro; se il privilegio cada sopra i mobili o sull'immobili; se la multa possa essere o no soggetta a privilegio, sono tutte ricerche nobilissime, e degne de' giureconsulti che le hanno proposte; ma si tratta invece di vedere se alla legge scritta bisogna aggiungerne un'altra e proprio quella che andavasi pescando nel Codice civile: dove se per avventura esistesse, non era mestieri di proporvene un'altra.

La questione dunque dai cancelli dell'interpretazione del diritto scritto si eleva a una sfera più alta dell'interesse pubblico e del valore delle ragioni addotte per la legge proposta.

Essendo impossibile di avere una legge prima che il bisogno di essa non sorga, come, o Signori, trovare nel Codice la perfetta guarentigia di un diritto violato, di un diritto acquisito, quando la possibilità del dritto, e maggiormente della infrazione, è nata più anni dopo la codificazione? Nel tempo in cui si fece il Codice non era libera la fabbricazione delle polveri; lo Stato tennesi per sé il monopolio della fabbricazione; più tardi le medesime autorità che lo rappresentano, consentono lo scioglimento della privativa ed il rendere comune il fecondissimo dritto della fabbricazione: ma premute dalla necessità di sostituire al lucro rinunziato un certo compenso per lo quale lo Stato si riscanchi di circa due milioni che gli fruttava la privativa, impone una tollerabile tassa in sulla fabbricazione. È questo dunque il momento di garantire cotesta tassa sostituita alla rendita pubblica sprecata in pro de' nuovi fabbricanti e del commercio e del progresso della industria privata e della libertà.

Ad una garentia di tal calibro non poteano provvedere adeguatamente gli autori del Codice; perchè nè la sapienza nè la stessa incommensurabile fantasia di

alcun legislatore può prevedere tutti i futuri bisogni della società. Anzi una gloriosa nazione dell'antichità non collocò nel novero de' crimini il parricidio (per verità prevedibile), perchè non santi petti di quei legislatori non capi la possibilità, che il sacrilego braccio del figlio immerger potesse il ferro nelle vene de' proprii genitori; con maggior ragione i legislatori italiani non poterano tra i privilegi sugli stabili, e molto meno su polverifici, il privilegio dello Stato creditore, essendo lo Stato medesimo il solo fabbricante delle polveri, e quindi l'unico padrone o possessore di polverifici.

Inoltre, i due milioni che fruttava la privativa furono collocati nel bilancio; e nella necessità di suppedire alla loro perdita con altra imposta, sopra di chi dovea legittimamente cadere, se non su i futuri fabbricanti della polvere che si divideranno tra loro, forse moltiplicati, i frutti della privativa dello Stato?

Ed ammessa la rettitudine della tassa, si potranno escludere i mezzi proposti, necessari a garantirne il pagamento, ed a garantirlo appunto col polverificio indispensabile alla produzione ceduta?

In tal modo il privilegio è una condizione che si accetta da chi fabbricherà la polvere in forza appunto della presente legge, e sotto di tale profilo meritava di essere considerato.

Ciò facendosi, lungi dallo sforzare il significato delle classificazioni dei privilegi sanciti dal Codice civile, per ammettere coll'art. 19 il privilegio inerente al polverificio (come far potrebbero le autorità giudiziarie), consiste appunto nel decretare l'ammissione di esso, la proposta fatta al potere legislativo, fondata sulla triplice necessità, di abolire la privativa senza detrimento dello Stato; di far cadere l'imposta sui fabbricatori della polvere cui specialmente frutta l'abolizione; e di cautelare il pagamento dell'imposta, in modo da non esporre lo Stato, e per esse i 25 milioni di cittadini che lo compongono, al rischio di nuove imposte per rimettere nelle casse pubbliche i due milioni invano attesi da subdoli fabbricanti.

E questa legge non si ribella al diritto comune, di cui anzi diverrà parte integrante, come quella che alle cause dei privilegi già riconosciute dal diritto comune, ne aggiunge un'altra, meritevole di esservi aggiunta per le sopravvenute necessità; nè la paurosa parola *privilegio*, sarà velo al vostro intelletto; non trattandosi di privilegi personali, bensì di *cause privilegiate*, cioè di cautele dirette contro gl'incauti e truffatori.

E dovendo accordarsi un privilegio, perchè trasportarla dal polverificio affatto proprio e quasi creatura del diritto ceduto, in cui l'ha infisso la vostra Commissione ed il Ministro del ramo, per invilupparlo tra mobili, sempre incerti insufficienti controvertibili volubili, de' quali non si è valuto il Codice civile che in date circostanze affatto estranee al caso nostro? Forse nel Codice mancavano esempi di tasse garantite da immobili?

Manchi pure l'esempio di multe privilegiate: ma quelle minacciate ai contravventori non sono pene espiatorie come le altre, ma indennizzazione legittima: nè saprei perchè le multe e le ammende sancite dal Codice penale goder possano la garanzia dell'*arresto personale* in caso di provata indigenza; (garanzia terribile); e la multa dovuta dal cessionario di preziosa industria da lui conseguita *preventivamente* come condizione esplicita della fabbricazione, non meriti neppure di essere scritta su quel solo stabile del debitore, il quale non avrebbe valore senza la legge che lo sottopose alla multa! Eppure costeta nota o marchio, cui riducesi tutto il privilegio; nessun'altra molestia reca al debitore ed a' terzi, eccetto quella d'impedir loro il far le fiche allo Stato creditore! Imperocchè il privilegio nulla mette in essere nel rapporto del creditore e debitore; e nella specie in esame non può pregiudicare i terzi; i diritti dei quali, se furono acquistati dopo la promulgazione della legge da cui fu accordato il privilegio, i terzi che si presumono legalmente avvertiti, debbono aver consentito ad essere creditori in secondo, certo essendo che il primo creditore giustamente va preferito al secondo: (*prior in tempore, potior in jure*); e se il diritto dei terzi fu acquistato prima della promulgazione del privilegio, essi conservano anteriorità, non potendo verificarsi tale anteriorità, che per diritti sopra fabbriche trasformate in opificii posteriormente, e quindi non lesa dal privilegio accordato sull'*opificio* nato dopo; come dimostrano i principii consacrati dal primo capoverso dell'articolo 1972 e dall'assente delle altre sanzioni del Codice civile in materia di privilegi ed ipoteche.

Per ogni verso dunque l'art. 19 in discussione merita l'approvazione del Senato.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Io non tedierò il Senato col tornare sui medesimi argomenti: risponderò solamente all'onorevole sig. Senatore Poggi, che i principii da esso sostenuti, saranno senza dubbio sacrosanti. È un fatto però che il Senato, a proposito della coltivazione dei tabacchi in Sicilia, ha votato una legge in cui sono sanciti principii più severi per l'esazione di una tassa. Quindi mi concederà che nella occasione di questa nuova tassa sopra materia, sulla quale veramente la severità non è mai troppa, io insista a domandare che il Senato per lo meno si tenga nei limiti in cui si tenne in quella occasione. Mi fo dunque a proporre l'articolo nei termini di cui, se il Senato lo consente, darò lettura:

« Il credito dello Stato per la tassa, per le spese giudiziarie, e per le multe è privilegiato sui mobili e sui prodotti del polverificio, secondo il disposto del Codice civile, all'articolo 1958. N.º 1.º »

« Subsidiariamente è privilegiato il credito stesso sugli stabili, limitatamente però alla tassa ed alle spese giudiziali in ordine all'articolo 1962 del Codice stesso ».

Presidente. Rileggo l'articolo proposto dal signor Ministro.

(Vedi sopra).

La Commissione non ha nulla ad osservare?

Senatore Caccia, *Relatore.* La Commissione non l'accetta.

Presidente. Siccome la proposta del Ministero, che la Commissione non accetta, è un emendamento all'articolo in discussione, ed in conseguenza avendo la precedenza, lo rileggo per porlo ai voti:

« Il credito dello Stato per la tassa, per le spese giudiziarie, e per le multe è privilegiato sui mobili e sui prodotti del polverificio, secondo il disposto del Codice civile, all'articolo 1958. N.º 1.º »

« Sussidiariamente è privilegiato il credito stesso sugli stabili, limitatamente però alla tassa ed alle spese giudiziali, in ordine all'art. 1962 del Codice stesso. »

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Ho chiesto la parola unicamente per fare una avvertenza.

La proposta dell'onorevole signor Ministro non è che la riproduzione dell'art. 9 della legge sulla coltivazione dei tabacchi in Sicilia.

Con quella legge fu permessa la coltivazione del tabacco nella Sicilia, e stabilita una imposta annua di produzione sulla coltivazione del tabacco a pro dello Stato.

E a garantire lo Stato pel pagamento di questa tassa e accessori fu appunto accordato il privilegio di cui fa parola l'articolo 9.

Cosa facciamo ora? Si abolisce il monopolio per tutto il Regno e si accorda la libera fabbricazione delle polveri in tutte le parti d'Italia.

Se la disposizione dell'art. 9 fu trovata buona quando si trattava di garantire lo Stato relativamente alla tassa e crediti accessori per la coltivazione del tabacco in Sicilia, non capirei il perchè non si volesse creder buona ora che si tratta di applicarla al caso presente, in cui si deve appunto trovar modo di garantire lo Stato del pagamento dei crediti che gli risulteranno dalla libera fabbricazione delle polveri in tutto il Regno.

Io ripeto che la disposizione proposta dal signor Ministro non è una formola nuova, non è che la riproduzione dell'art. 9 della citata legge; ed io voglio credere che il Senato, anche per essere coerente a se stesso, vorrà nella legge ora in discussione introdurre una disposizione che già ha approvata in quella già menzionata per la coltivazione dei tabacchi in Sicilia.

Presidente. Metto dunque ai voti la proposta ministeriale.

Chi l'approva, sorga.

(Dopo prova e controprova la proposta è approvata).

Per conseguenza quest'articolo prende il posto dell'articolo 19 del progetto Ministeriale.

L'articolo 20 dello stesso progetto è già stato votato ieri per cui si passa all'articolo 21. Ne do lettura.

« Sarà applicabile una multa di lire 500 contro

chi venderà polvere senza la licenza di cui all'art. 4. »

La Commissione direbbe invece:

« Art. 19. Sarà applicabile una multa di L. 500 contro chi venderà polvere senza licenza. »

Il signor Ministro accetta la modificazione?

Ministro delle Finanze. Accetto.

Presidente. Dunque se non vi sono osservazioni a quest'articolo, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 22. Contro i fabbricanti e venditori recidivi in contravvenzione potrà essere pronunciata l'interdizione dall'esercizio per tempo determinato o indeterminato. »

La Commissione non fa emendamenti a questo articolo, quindi lo pongo ai voti.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 23. Gli articoli 85, 86, 87 e 91 del Regolamento doganale, approvato con legge del 21 dicembre 1862, sono applicabili alle contravvenzioni alla presente legge. »

La Commissione propone la soppressione di quest'articolo. Io lo metto ai voti. Chi ammette la soppressione non voterà.

Chi vuole mantenere l'articolo, sorga.

(Non è approvato).

« Art. 24. Le multe portate dagli articoli antecedenti, s'intenderanno applicate senza pregiudizio di quelle altre pene comminate dalle leggi, in cui il contravvenente fosse incorso per le conseguenze derivate dalle contravvenzioni da lui commesse. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Vorrei presentare una breve osservazione.

Sin da quando nella presente discussione si trattava del paragrafo 3º dell'articolo 14, fu notato da alcuni dei più autorevoli nostri Colleghi, che col comminare delle multe in questa legge non si intende per nulla toccare la legge penale, fuorchè per i fatti che accompagnassero la contravvenzione, e cadessero appunto sotto le comminatorie del Codice, o di altre leggi penali.

E questo principio io lo credo giustissimo, giacchè nessuna disposizione del Codice, potrebbe essere tolta se non fosse specialmente abrogata.

Da questa considerazione mi nasce il pensiero, che sia forse inutile e superfluo l'articolo 24 ora 21 messo in discussione, e che si potrebbe senza danno sopprimerlo.

Dico senza danno, in quanto al concetto, ma in quanto alle espressioni, credo anzi che sarebbe utile il sopprimerlo.

Mi spiego.

L'articolo dice: *Le multe portate dagli articoli antecedenti s'intenderanno applicate senza pregiudizio di quelle altre pene comminate dalle leggi in cui il con-*

travventore fosse incorso, e soggiunge, per le conseguenze derivate dalle contravvenzioni da lui commesse.

Io temerei che questo cenno riferito alle conseguenze, limitato alle conseguenze, potesse essere limitativo di quella generale giurisdizione penale sui fatti che possono congiungersi in qualche modo alla contravvenzione, giacchè intendo per conseguenze, e devo intendere, giusta la forza della parola, quei fatti che si producono dopo la contravvenzione.

Pongo un caso, che spero non si verificherà mai nella nostra patria.

Si supponga una cospirazione tendente a mutare violentemente la forma del Governo; una cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato, la quale cominciasse ad avere un principio di attuazione col combinare una fabbricazione clandestina di polveri, indi col raccogliere le polveri clandestinamente fabbricate in appositi centri della futura insurrezione, e col combinare in questi centri anche la raccolta di armi; ma che in questo punto la giustizia, informata dei fatti, addivenisse al sequestro della fabbrica illegittima della polvere, come delle armi, e procedesse poscia, come giustizia vuole; questi atti a cui il cospiratore fabbricatore di polveri avrebbe preso parte non sarebbero conseguenza della contravvenzione, sarebbero anzi antecedenti alla contravvenzione stessa.

Ho accennato questo solo esempio, ed il Senato mi perdonerà, anche perchè vede la difficoltà in cui mi trovo di parlare, se non mi dilungo di più. Credo però, per le poche cose che ho detto, e che ciascuno dei miei Colleghi, nell'alta sua intelligenza, potrà meglio sviluppare, di poter proporre che quest'articolo sia soppresso, o quanto meno, se si crede di dire qualche cosa, che sia soppressa l'ultima frase « per le conseguenze delle contravvenzioni da lui commesse ».

Senatore Lanzilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lanzilli. Il dubbio dell'onorevole Collega sarebbe giusto: perchè difatto un'azione criminosa può diventare essa stessa un mezzo di reato maggiore. Ma qui non si tratta di ciò; perchè nell'ipotesi cui alludeva l'onorevole Collega, la pena del reato maggiore, in certi casi assorbe ed in altri si cumula colla pena del reato minore. E ciò è regolato dalla legge penale.

Trattasi invece di stabilire, che la pena minacciata dalla proposta legge al fatto della contravvenzione non debba intendersi pregiudicare la pena maggiore, se le circostanze la rendono compresa in una sanzione del Codice penale.

E diffatti ecco la gradazione del contrasto tra il contravventore e gli ufficiali ed agenti della forza pubblica.

Cominciassi dalla *disobbedienza*; poi viene il *rifiuto espresso*; quindi la *resistenza*; ed in ultimo l'*attacco*; e questi nomi che sembrano sinonimi, esprimono differenti penalità, perchè la semplice disobbedienza non è che inerzia nel rapporto del comando legale; il *ri-*

futo è dichiarazione formale contraria, ma dichiarazione che fugge colla parola; mentre la *resistenza* è qualche cosa di più, cioè reazione contro l'esecuzione della legge; l'*attacco* finalmente previene l'azione anzidetta, poichè il colpevole nella previsione di essere assalito, rendesi assalitore.

Da ciò ne viene che la disubbidienza e il rifiuto formale costituiscono materia della contravvenzione, di cui parla questo schema di legge; ma la resistenza di fatto, e l'attacco, sono tali cose che non si possono collocare nel novero delle pure contravvenzioni amministrative, ma costituiscono materia del Codice penale.

Se non che il N. 3. dell'articolo 43 della Commissione mette in campo un'altra specie di gradazione col nome di *opposizione*; ma sembra difficile, oltre la disubbidienza, il rifiuto, la resistenza e l'attacco, il trovare anche l'opposizione; perchè o si tratta di opposizione di parole, e ne viene la disobbedienza ed il rifiuto, o trattasi di opposizione di fatto, ed abbiamo la resistenza e l'attacco. La contravvenzione in ogni caso si limita alla *inerzia* ed alla *parola*, e non degenera nè in resistenza, nè in attacco senza le speciali circostanze richieste dalla legge penale.

Potendosi quindi supporre che la sanzione del Codice penale sia derogata dalla posteriore legge che ne occupa, mirando entrambe alla punizione degli stessi fatti; opportunamente la Commissione spiegò che l'applicazione della multa non deroga alle sanzioni del Codice penale, verificandosi le circostanze dal medesimo presupposte.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni....

Senatore Caccia, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Caccia.

Senatore Caccia, Relatore. Il signor Senatore Lauzi propone un emendamento?

Senatore Lauzi. Sì Signore. Desideravo di sapere se il Senato lo appoggia, o se vi sono opinioni contrarie.

Presidente. Mi permetta. Se ella fa un emendamento, si compiaccia inviarlo al banco della Presidenza, perchè io possa darne lettura e domandare al Senato se lo appoggia.

Senatore Lauzi. Il mio emendamento consisterebbe nel sopprimere le parole seguenti dell'articolo « per le conseguenze derivate dalle contravvenzioni da lui commesse » lasciando l'articolo come è concepito fino alle parole « in cui il contravventore fosse incorso. » Mi parrebbe quindi che si potrebbe votare l'articolo per divisione,

Senatore Caccia, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia, Relatore. A rendere più chiaro l'articolo, la Commissione proporrebbe che fosse concepito in questi termini « Le multe portate dagli articoli antecedenti s'intenderanno applicate salvo le pene maggiori che sono comminate dalle leggi penali. »

Senatore Lauzi. Dichiaro di accettare interamente questa nuova dizione.

Presidente. In sostituzione dunque dell'articolo di cui diedi testè lettura, la Commissione proporrebbe questo nuovo articolo. Ne dò lettura.

(Vedi sopra.)

Ministro delle Finanze. Mi pare che si potrebbe sopprimere la parola *maggiori*.

Senatore Caccia, *Relatore*. La Commissione accetta questa soppressione, ponendo invece « *salvo le altre pene.* »

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Si potrebbe sostituire alla frase *che sono, l'altra che possono essere*, perchè altrimenti pare che in ogni caso vi sono le pene comminate dal Codice penale.

Presidente. Dunque rileggo l'articolo come venne ora emendato.

« *Le multe portate dagli articoli antecedenti s'intenderanno applicate salvo le altre pene che possono essere comminate dalle leggi penali.* »

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

« Art. 25. La presente legge andrà in vigore col 1 gennaio 1869, ed all'istessa epoca cesserà la fabbricazione nei polverificii dello Stato della polveri destinate ad essere vendute. »

La Commissione dice:

« *Si lascia al Senato di fissare il giorno.* »

Senatore Ginori-Lisci. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ginori-Lisci. Io proporrei che a questo articolo si togliesse la seconda parte e si dicesse soltanto:

« La presente legge andrà in vigore col primo luglio 1869 ».

Avrei volentieri proposto al Senato un'epoca più vicina, ma attesochè la legge deve nuovamente essere presentata all'altro ramo del Parlamento, attesochè molte altre formalità dovranno farsi, non osai chiedere il 1 giugno; chiedo il 1 luglio, anche come principio di semestre.

In quanto alla seconda parte di questo articolo, io la sopprimerei per i riflessi fatti da alcuni Senatori delle antiche province. Quando nella discussione generale taluno si oppose all'adozione della legge in discussione, vi fu chi disse che nelle antiche province non esistevano altri polverificii che quelli dello Stato, e si sarebbe così venuti a scarseggiare di polvere. Ora, il dire che i polverificii dello Stato cesseranno la fabbricazione delle polveri per l'uso privato, potrebbe forse recar danno a quelle province; epperò vorrei lasciare all'arbitrio del Governo il decidere se debba cessare o no questa fabbricazione; tanto più che per la fabbricazione, quello di Fossano può essere surrogato per i bisogni dell'esercito da altri polverificii posti in luogo

più sicuro, e più lontano dalla frontiera; nel qual caso potrebbe darsi che al Governo convenga concedere all'industria privata il polverificio di Fossano.

Queste sono le ragioni per le quali proporrei al Senato la soppressione della seconda parte dell'articolo riducendolo a questa sola parola: *La presente legge andrà in vigore col primo luglio 1869.*

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io accetto in primo luogo la data dell'applicazione di questa legge proposta dall'onorevole Ginori Lisci; evidentemente sarebbe difficile che prima di tal epoca potesse esser fatto il regolamento e potessero essere terminate le operazioni e gl'incombenti che avrà l'Amministrazione da eseguire; oltrechè bisogna sia adottata la legge dall'altro ramo del Parlamento.

Accetto pure la 2^a parte della proposta dell'onorevole Ginori, cioè la soppressione di quelle parole: « *dalla stessa epoca ecc.* » Non l'accetto però precisamente per le ragioni da lui esposte al Senato, e debbo a questo proposito fare qualche dichiarazione.

Io ritengo che a misura che si svilupperà la fabbricazione libera della polvere, debba nei polverificii, dello Stato restringersi il lavoro ai bisogni dell'esercito; però, in primo luogo, questa proibizione non è materia legislativa, è un fatto puramente amministrativo; in secondo luogo poi il Parlamento ha pronti i mezzi per impedire la fabbricazione delle polveri quando vuole, coll'approvare o no le cifre del bilancio della guerra onde non si possa fabbricare polveri al di là degli stretti bisogni di un'annata; ed io credo che i polverificii dello Stato non potranno fabbricarne di più.

Quindi avendo il Parlamento in mano il mezzo di limitare la fabbricazione e d'altronde essendo quello il mezzo vero e naturale, col quale la può limitare o più o meno ogni anno, secondo il bisogno dello Stato, parè a me non vi sia luogo a mantenere quelle parole nell'articolo.

Quindi io accetterei l'emendamento dell'onorevole Senatore Ginori, che riduce l'articolo alle seguenti parole: *La presente legge andrà in vigore col primo luglio 1869.*

Presidente. La Commissione fa nessuna osservazione?

Senatore Caccia, *Relatore*. La Commissione sarebbe venuta anche in queste idee se non avesse osservato nella discussione avvenuta nella Camera elettiva adottare l'emendamento che fece sostituire alla parola *vendita* la parola *fabbricazione*. E soprattutto attirò la sua attenzione il consenso dell'onorevole Ministro per la guerra a quell'emendamento, per cui non credè proporre la modificazione di cui ora si fa propugnatore il Senatore Ginori-Lisci.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Ho domandato la parola

per dare qualche spiegazione al Senato appunto sulle osservazioni fatte dall'onorevole Relatore della Commissione.

È vero che io ho acconsentito nella Camera Elettiva alla redazione di quest'articolo come è stato votato, vale a dire che cessasse la fabbricazione nei polverificii dello Stato al 1 gennaio dell'anno 1869, ed anzi a questo riguardo, ricorderà il Senato che mi venne fatto un appunto da un degno onorevole membro di questa assemblea, dall'onorevole Senatore Saracco, appunto su questa mia adesione nell'altro ramo del Parlamento.

Ma io ho dichiarato in quella circostanza, cioè nella discussione generale, che io non sapevo vedere alcun inconveniente al fatto di avere ordinato la cessazione della fabbricazione delle polveri destinate al commercio, tanto nel polverificio di Fossano, quanto in quello di Scaffati, imperocchè, come io avvertiva alla Camera Elettiva, e come ebbi poi ad assicurare al Senato, rimanevano ancora nei magazzini dell'amministrazione dello Stato fondi considerevoli di polveri per questo bisogno; e sono anzi in grado di dare a questo proposito al Senato più minuti ragguagli.

Così: Di polvere da caccia ordinaria esistevano ancora nei magazzini 154,421 chilogrammi.

Di polvere fina 65,717 chilogrammi.

Di polvere sopraffina 53,257 chilogrammi.

Di polvere da mina piccola 1,507,347 chilogrammi.

Di polvere da mina diversa 2,547,457 chilogrammi.

Come vede dunque il Senato vi erano e vi hanno ancora tali provviste di polveri da far fronte ai bisogni del commercio per buona parte dell'anno. E questa fu la considerazione per la quale ritenni di non insistere, perchè fossero conservate sul bilancio del Ministero della Guerra, le somme occorrenti per una nuova fabbricazione di polveri da vendere.

L'onorevole Senatore Ginori però nell'emendamento che ha presentato al Senato ha espresso un dubbio, quello che non si debba escludere (sopprimendo le parole che egli vorrebbe sopresse in questo articolo) al governo la facoltà di fabbricare questa polvere; e credo che in sostanza egli abbia ragione, in quanto che, se mai per circostanze impreviste gli industriali non fabbricassero polveri in quantità sufficiente per provvedere in seguito ai bisogni del commercio, anzichè ricorrere all'estero, converrebbe, per quanto fosse possibile, sopperirvi ancora coi polverificii dello Stato, riprendendo almeno in parte la fabbricazione di queste polveri; alla qual cosa certamente si potrebbe provvedere anche in seguito con somme da chiedersi al Parlamento; giacchè, come ho accennato or ora, sul bilancio del Ministero della Guerra non furono iscritte che le somme strettamente necessarie per i bisogni militari.

Credo per altro che non ci sia alcuno inconveniente a sopprimere questa parte dell'articolo 25, atteso che in sostanza si lascia sempre aperta la via, quando ne venga la necessità, a chiedere un credito suppletivo

per poter fabbricare la polvere che potesse mancare per uso privato.

Presidente. La Commissione accetta la soppressione di questa seconda parte dell'articolo?

Senatore **Caccia Relatore.** Accetta.

Presidente. Dunque si limiterebbe l'articolo all'emendamento del Senatore Ginori, che sarebbe così concepito:

« La presente legge andrà in vigore il primo luglio 1869. »

Essendo tutti concordi, metto ai voti quest'articolo così modificato.

Chi lo approva, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato).

« Art. 26. Con Decreto Reale verrà stabilito il prezzo di vendita delle polveri state fabbricate per il pubblico smercio, e che al 31 dicembre 1868 si trovassero ancora nei magazzini dello Stato. »

Anche in quest'articolo la Commissione lascia al Senato di stabilire la data che nel progetto era del 31 dicembre 1868.

Senatore **Caccia, Relatore.** Sarebbe il 30 giugno 1869.

Presidente. Rileggo l'articolo così modificato.

« Art. 26. Con Decreto Reale verrà stabilito il prezzo di vendita delle polveri state fabbricate per il pubblico smercio, e che al 30 giugno 1869 si trovassero ancora nei magazzini dello Stato. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato).

« Art. 27. Un regolamento da approvarsi con Decreto Reale stabilirà le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge. »

A quest'articolo la Commissione ha contrapposto il seguente:

« Un regolamento da approvarsi con Decreto Reale stabilirà le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge. »

E segnatamente statuirà:

« 1. Sulla distanza tra gli abitati, ed i polverificii, ed i magazzini di polvere, non che sulle altre cautele necessarie per la pubblica sicurezza rispetto alla fabbricazione; ai depositi, ai trasporti, allo smercio delle polveri, stabilendo la relativa multa. »

« 2. Sul modo di determinare la carica massima indicata nella tariffa A. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

« Art. 28. Sono abrogate tutte le leggi e decreti in quanto siano contrari alla presente legge. »

(Approvato).

Presidente. Ora leggerò le tariffe numero per numero; dove non saran fatte osservazioni, si riterrà per approvata la cifra.

« **TARIFFA A.**

« *Tasse di fabbricazione mensili.*

« Per ogni pestello che possa contenere una carica massima di 4 chilogrammi di composizione L. 40 »

(Approvato).

« Per ogni pestello che possa contenere una carica massima di 6 chilogrammi L. 60 »

(Approvato)

« Per ogni pestello che possa contenere una carica massima di 8 chilogrammi » 80 »

(Approvato).

« Per ogni pestello che possa contenere una carica maggiore di 8 chilogrammi » 100 »

Senatore Caccia, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia, *Relatore*. La Commissione proporrebbe che alla parola, *maggiore di 8 chilogrammi* fosse sostituita la parola *eccedente*.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Qui bisogna intendere e spiegare il concetto nei tre primi casi, cioè dei 4, 6 e degli 8 chilogrammi: si è inteso d'indicare il limite superiore cui debbono giungere le cariche del pestello; nel quarto invece s'indica un limite inferiore.

Si tassa 100 lire tutti i pestelli capaci di cariche massime maggiori di 8 chilogrammi.

Senatore Caccia, *Relatore*. Non ci è la parola *massime*.

Ministro delle Finanze. È lo stesso: quando un pestello è suscettibile di una carica maggiore di 8 chilogrammi, non fa bisogno dire di più. La carica massima, sarebbe *a fortiori* maggiore di 8 chilogrammi; quindi in questo caso s'intende i pestelli che siano suscettibili di oltre 8 chilogrammi di carica, e non vedo ragione di fare i cambiamenti che proponeva la Commissione.

Presidente. La Commissione insiste ?

Senatore Caccia, *Relatore*. Non insiste, ella non ha fatto una proposta, ma una semplice osservazione.

Presidente. Dunque rileggo.

« Per ogni pestello che possa contenere una carica maggiore di 8 chilogrammi L. 100 »
(Approvato)

« Per ogni macina con carica massima di 12 chilogrammi di composizione » 480 »

« Per ogni macina con carica massima di 16 chilogrammi » 640 »

« Per ogni macina con carica maggiore di 16 chilogrammi » 800 »

« Per ogni botte tritatoria con carica massima di 120 chilogrammi di composizione » 1200 »

» Per ogni botte tritatoria con carica massima di 160 chilogrammi » 1600 »

« Per ogni botte tritatoria con carica maggiore di 160 chilogrammi » 2000 »

« Per ogni chilogramma di qualunque prodotto esplosivo di cui all'art. 4 della legge » » 50 »

« **TARIFFA B.**

« *Tasse d'introduzione.*

« Per ogni chilogramma di polvere avente i granelli di diametro inferiore ad un millimetro L. 1 50 »

« Per ogni chilogramma di polvere avente i granelli di diametro non inferiore ad un millimetro » 80 »

« Per ogni chilogramma di polverino » 40 »

« Per ogni chilogramma di qualunque prodotto esplosivo di cui all'art. 4 della legge » 1 »

Se nessuno fa opposizione, le due tariffe sono così approvate.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ISCRIZIONE SUL GRAN LIBRO DEL DEBITO PUBBLICO DELLE RESIDUE OBBLIGAZIONI DELLA FERROVIA DI NOVARA.

Essendo esaurita la discussione su questa legge passeremo ad altro progetto di legge che è quello per iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico delle residue obbligazioni della ferrovia di Novara,

Leggo il testo della legge.

(Vedi *in/ra*.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

« Il debito contratto dalla Società anonima della strada ferrata da Torino a Novara a seguito dell'autorizzazione data dal Regio Decreto del 30 marzo 1856, al quale lo Stato deve provvedere in dipendenza della convenzione approvata colla legge 31 agosto 1868, numero 4587, e che trovasi ridotto ed accertato nella somma capitale di lire 4,937,920, rappresentata da numero 15,431 obbligazioni del valore nominale di Lire 320 per ciascuna, sarà incluso nel Gran Libro del Debito Pubblico in aggiunta ai debiti enumerati nell'elenco D, annesso alla legge del 4 agosto 1861, numero 174. »

Se nessuno prende la parola su quest' articolo, lo metto ai voti.

Chi l' approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 2. Nel bilancio passivo del Ministero delle Finanze, e nella parte del debito redimibile dello Stato, sarà iscritto un nuovo capitolo col titolo: *Servizio degli interessi e dell'ammortizzazione delle residue obbligazioni dell' antica Società della ferrovia di Novara.* »

(Approvato).

« Art. 3. È autorizzato l'annullamento nel Gran Libro del Debito Pubblico a diminuzione del consolidato 5 per 0/0 a partire dal primo luglio 1868 della rendita di lire duecentosettantamila (270,000) rappresentata dal certificato d'iscrizione numero 127,672 e rimasta di proprietà dello Stato per effetto della convenzione approvata colla legge 31 agosto 1868, numero 4587. »

(Approvato).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO COLLA SVIZZERA.

Presidente. Ora viene in discussione il progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio colla Svizzera.

Leggo il progetto di legge.

(Vedi *infra*).

È aperta la discussione generale sopra di questo progetto di legge.

Non domandandosi da alcuno la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1. « Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di commercio tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Firenze addì 22 luglio 1868, e le cui ratifiche furono scambiate a Berna. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

« Art. 2. Dall'attuazione dell'art. 5 del trattato stesso fino a che sia provveduto con legge generale, il Governo del Re è autorizzato a ridurre i diritti di saggio e marchio pei lavori nazionali alla proporzione di quelli stabiliti pei prodotti svizzeri. »

(Approvato).

Ora si dovrebbe porre in discussione il Codice penale militare marittimo; ma siccome trattasi di discussione importante, e l'ora è tarda, così si rimanderà ad altra seduta: intanto prego i signori Senatori a non allontanarsi.

Dopo alcuni minuti di sospensione si procede all'appello nominale.

Il Senatore Segretario Catesi fa l'appello nominale.

Risultato della votazione.

Progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio colla Svizzera.

Votanti	71.
Favorevoli	71.
Contrari	3.

(Il Senato adotta).

Progetto di legge per l'iscrizione nel Gran Libro del Debito Pubblico delle residue obbligazioni della ferrovia di Novara.

Votanti	74.
Favorevoli	68.
Contrari	6.

(Il Senato adotta).

Progetto di legge per la soppressione della privativa sulle polveri da fuoco.

Votanti	74.
Favorevoli	59.
Contrari	15.

(Il Senato adotta)

I signori Senatori sono invitati in seduta pubblica per domani alle 2.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).